

Accordo di riservatezza

Sottoscritto tra:

Leone SpA
Via Ponte a Quaracchi 50
50019 Sesto Fiorentino - FI ITALY
Business ID: IT 01686960483
"Leone"

e

Leonardò Graziani
Via delle cantonatè

qui di seguito nel presente documento indicate come "Parte" e collettivamente come "le Parti"

Premessa

La Leone progetta, produce e commercializza prodotti in ambito dentale, in particolare prodotti per ortodonzia e implantologia, destinati a cliniche, studi e ambulatori privati e pubblici così come in ambito didattico.

La ; utilizza dispositivi dentali high-tech e software dentali.

Leone fornirà alla dati riservati, che includono ma non si limitano solo a file CAD digitali 3D, specifiche dei prodotti e altre informazioni tecniche (qui contraddistinti come "Dati") e la utilizzerà questi dati nelle parti applicative del suo software di diagnosi e pianificazione per il trattamento implanto-protetico e per gli aggiornamenti dello stesso ("Software") al fine di fornire immagini dell'impianto e informazioni diagnostiche e/o terapeutiche per la pianificazione implantare ("Progetto") a professionisti del settore. Durante la loro collaborazione le Parti potranno rivelare reciprocamente Informazioni Confidenziali e pertanto le Parti concordano i seguenti punti:

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intende qualsiasi informazione di carattere tecnico e/o commerciale, che includono ma non si limitano solo a prodotti presenti e futuri, a processi produttivi e di ricerca e sviluppo, a piani e piani aziendali, know-how, tecnologia, fonti di prodotti, contratti, disegni, schizzi, materiali, campioni, dati commerciali e finanziari, utilizzatori, impiegati, o qualsiasi altra informazione confidenziale comunicata sia in forma scritta che orale o con qualsiasi altro mezzo da una Parte all'altra Parte o da un terzo per conto dell'altra Parte dopo la data del presente accordo. Le Informazioni Confidenziali devono essere chiaramente di natura confidenziale o altrimenti devono essere contrassegnate come "confidenziali" o con formula analoga o se sono ricevute per via orale e designate come confidenziali o similari durante la rivelazione e successivamente devono essere riportate per iscritto e contrassegnate con la dicitura "confidenziale" o con formula analoga entro i trenta giorni successivi.

2. La e la Leone si impegnano a trattare come riservate tutte le Informazioni Confidenziali, usando le stesse solo per il Progetto e si impegnano a non rivelarle a nessuna terza parte. La rivelerà le Informazioni Confidenziali solo ai suoi impiegati, dirigenti, funzionari e avvocati che avranno la necessità di conoscerle ai fini di una valutazione da parte della e del loro conseguente trattamento.

3. Le restrizioni sul trattamento e la divulgazione delle Informazioni Confidenziali non dovranno essere applicate a tutte quelle informazioni:

1. Già note alla Parte ricevente prima del momento della ricezione in seguito al presente accordo; oppure
2. Già di dominio pubblico al momento della rivelazione alla Parte ricevente o successivamente entrata nel pubblico dominio senza la violazione dei termini del presente accordo; oppure
3. Legittimamente acquisite dalla Parte ricevente da una fonte indipendente che ha il diritto in buona fede di divulgare la stessa; oppure
4. Sviluppate in modo indipendente da un impiegato della Parte ricevente che non ha avuto accesso a nessuna delle informazioni confidenziali dell'altra Parte; oppure
5. Tenute a essere comunicate per ordine di un tribunale o di un ente regolatore.

4. Se una Parte è tenuta a comunicare per via giudiziaria o amministrativa una qualsiasi parte delle Informazioni Confidenziali, la Parte in questione avviserà tempestivamente l'altra Parte.

5. La si impegna a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità del presente Progetto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

6. Il presente accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto esplicito o implicito di utilizzo di brevetti, diritti d'autore, marchi, modelli, segreti commerciali o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale. La non può

alterare, decompilare, disassemblare, sfruttare per operazioni di reverse engineering o modificare altrimenti i Dati ricevuti in virtù del presente accordo. Tuttavia la ha il diritto di modificare la risoluzione, ad esempio il numero dei triangoli dei Dati, ma non di alterare il contenuto dei Dati in altri aspetti una volta inseriti nelle parti applicative del Software.

7. La Leone di volta in volta trasmetterà alla l'ultima versione dei Dati che la avrà il compito di aggiornare e inserire nel Software.

8. Il presente Accordo è valido a partire dalla data del presente Accordo fino a nuovo avviso. Accordo può essere rescisso da una delle Parti dando all'altra Parte un preavviso in forma scritta di sei (6) mesi.

9. Alla scadenza del presente Accordo, su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte dovrà restituire o distruggere le informazioni riservate che ha ricevuto durante il periodo di validità del presente Accordo. In particolare è pattuito che la restituirà i Dati insieme a tutte le copie degli stessi. Per diritto di chiarezza, la responsabilità della restituzione e della distruzione dei Dati non è applicabile alle copie già inviate a Terze Parti durante il periodo di validità del presente Accordo all'interno di una parte del software.

10. In nessun caso una delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per qualsiasi eventuale danno o perdita di tipo indiretto, accidentale, straordinario, consequenziale, punitivo (i.e. risarcimento danni) o simili, comprese senza limitazione le perdite di profitti, ricavi, dati, opportunità di lavoro o uso.

11. Se qualsiasi clausola riportata nel presente Accordo è considerata illegale o in conflitto con la legge applicabile, non sarà inficiata la validità delle clausole rimanenti. La clausola non valida dovrà essere sostituita con una disposizione valida economicamente equivalente. Lo stesso andrà applicato in caso di lacuna.

12. Clausole accessorie, modifiche, integrazioni al presente regolamento devono essere presentate per iscritto.

13. Il presente Accordo verrà interpretato secondo la Legge Italiana. Per qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o allo stesso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualunque altro Foro.

Le due Parti del presente accordo attraverso i loro rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto il presente accordo in duplice copia, una per ciascuna Parte.

Firenze 11.03.22

Gabriele Scommegna
Direttore Ricerca e Sviluppo Leone SpA



Ortodonzia e Implantologia